



**TRIBUNALE DI BRINDISI**

**SEZIONE MOBILIARE**

**IL GIUDICE ON. DEL TRIBUNALE  
DR. VITO QUARTA**

Letti ed esaminati gli atti ed i verbali della procedura esecutiva N. 669/2024 R.G.E.. e del pignoramento effettuato da Agenzia Entrate Riscossione – Creditore- nei confronti di / Srls - debitore esecutato- e Credito I / Spa-Terzo Pignorato-;;

Lette le note di trattazione scritta inviate dalle parti e dato atto delle richieste ;

Sciogliendo la riserva;

Rilevato in via preliminare che l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta opposta con le note di trattazione sembra non fondata tenuto conto della revoca del pignoramento e che dunque non vi è controversia in ordine alla natura del credito, ma solo della regolamentazione delle spese di lite;

Vista la documentazione, prodotta in atti, di effettuata revoca, da parte di Ader in data 6.6.2024, del pignoramento presso terzi N. 024 / 3 - / S.RLS 024 /

Rilevato che non sembra nel caso di specie ricorrere un ipotesi di compensazione delle spese di lite tenuto conto che la revoca del pignoramento risulta posteriore alla presentazione del ricorso in opposizione, siccome proposto dalla debitrice in data 4.6.2024 per i motivi ivi esposti;

**PTM.**

Dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di  
parte opponente liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre maggiorazioni di legge (rimborso  
forfettario spese generali, Iva e Cap) se ed in quanto dovute con distrazione in favore del suo  
procuratore antistatario Avv. Matteo Sances.

Brindisi, addì 25.06.2025

Il G.E.

Dr. Vito Quarta